

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00042493/A0300C-01 10/11/17 CR

12:07 10 NOV 2017

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.1/1844/x/2017

INTERROGAZIONE

N° 1844

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☒
☐
☐

OGGETTO: *La Giunta regionale vuole realmente portare il Corano nelle nostre scuole?*

Premesso che:

- Secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione, durante un recente incontro tra l'Assessore Cerutti ed i rappresentanti delle moschee piemontesi per discutere delle criticità derivanti dalla pratica della circoncisione rituale, sarebbe emersa l'idea di insegnare il Corano nelle scuole attraverso un referente della comunità musulmana che possa intervenire durante le ore dedicate all'insegnamento della religione cattolica.
- Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall'art.9.2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che ha apportato modifiche al Concordato lateranense del 1929. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato a una successiva intesa la determinazione di alcuni aspetti della materia. In esecuzione dell'intesa tra il Miur ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del giugno 2012 si è inteso intervenire con modifiche profonde sulla parte quarta relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, che devono ora avere titoli e requisiti specifici.
- A mente del richiamato art. 9.2 della normativa concordataria "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel caso della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento".
- La Costituzione italiana all'art. 19 sancisce il principio della libertà religiosa, così come all'art. 7 riconosce lo Stato e la Chiesa come enti indipendenti e sovrani e 'costituzionalizza' i Patti lateranensi; appare del tutto evidente la volontà dei padri costituenti di riconoscere laicamente l'importanza ed il valore della tradizione cristiana e cattolica nel nostro Paese, garantendo comunque il diritto di professare liberamente ogni religione.

- I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche sono regolate sulla base di intese con le relative rappresentanze. Nel tempo, sono state sottoscritte intese con diverse confessioni, ma non si è mai addivenuti ad alcun documento con le rappresentanze della confessione islamica.
- Secondo il vademecum pubblicato sul sito internet del Ministero degli Interni, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, dette intese riconoscono alle varie confessioni il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità di questa presenza sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico e gli oneri finanziari sono a carico delle varie confessioni religiose.
- La comunità musulmana in Italia non è omogenea. Esistono grandi differenze di sesso, età, etnia e nazionalità. I musulmani in Italia appartengono a diverse scuole giuridiche, mistiche e teologiche. Tutti questi fattori si intersecano tra di loro attorno ad un comune denominatore, che è la fede Islamica, alla quale tuttavia non corrisponde un'organizzazione che rappresenti un coagulante e costituisca un sistema unitario dal punto di vista sociale. D'altra parte, all'interno del sistema giuridico italiano, vi è un'oggettiva difficoltà nella relazione tra lo Stato e l'Islam, in quanto quest'ultimo non si costituisce come una "chiesa", e tanto meno come una "gerarchia" costituita a partire da una guida spirituale unica.
- In mancanza dello strumento di una qualsivoglia intesa tra lo Stato italiano e le rappresentanze della confessione islamica risulta una forzatura al di fuori di ogni contesto normativo prevedere l'ingresso di persone peraltro prive dei requisiti di qualificazione professionale e senza una chiara e definita rappresentatività

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere,

- considerato che la questione non ha solamente carattere giuridico ma ha natura anche culturale, quali siano i reali intendimenti della Giunta regionale rispetto al tema in parola, tenendo anche conto delle assurde richieste più volte espresse da diversi rappresentanti delle comunità islamiche in Italia di rinunciare ai nostri simboli tradizionali, con particolare riferimento a quelli tipici delle ricorrenze cattoliche.

FIRMATO IN ORIGINALE